

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1546)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

NELLA SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1971

Concessione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare per il triennio 1970-1972

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale per l'assistenza alla Gente di mare, riconosciuto Ente di diritto pubblico con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, modificato, in un primo tempo, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1509, e, successivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, ha lo scopo di provvedere, nei limiti delle sue entrate, all'assistenza, in favore dei marittimi di prima e seconda categoria, di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione, e delle loro famiglie.

L'Ente è finanziato, in via normale, attraverso il versamento paritetico di contributi obbligatori a carico degli armatori e dei

marittimi, regolato dalla legge 3 maggio 1955, n. 408.

Con legge 30 gennaio 1963, n. 105, l'ENAGM ottenne un contributo straordinario di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1961-1962 ed un contributo annuo di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1968-69.

Con tale contributo l'Ente ha potuto, in questi ultimi anni, riorganizzare le proprie strutture, migliorare i propri servizi di assistenza, sia sanitaria che economica, ed aumentare, in particolare, gli interventi economici che, sotto forma di sussidio, sono stati elargiti nei casi previsti dallo statuto. In altre parole, con il contributo dello Stato,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si è potuto dare all'attività dell'Ente l'incremento necessario per soddisfare in misura più adeguata le esigenze assistenziali della categoria dei marittimi, cosa che sarebbe stata impossibile realizzare con il normale bilancio dell'Ente, limitato a cifre aggirantesi sui 200 milioni di lire.

Il provvedimento più importante adottato dall'Ente nel periodo considerato si riferisce all'acquisto ed all'attrezzatura di una nuova « Casa del marinaio » in Genova, mediante la spesa complessiva di oltre 500 milioni di lire, di cui 300 milioni tratti dal fondo di cui sopra e 200 milioni da economie relative agli anni decorrenti dal 1963 al 1968 ed altri 200 milioni da stanziare sui prossimi bilanci.

Tale realizzazione, veramente sentita in un ambiente marittimo di primaria importanza per l'afflusso ed il deflusso della gente di mare, è in fase di definitivo completamento.

Sono state istituite tre nuove sedi nei porti di Ancona, Civitavecchia e Chioggia, comprensive le ultime due di attrezzature ambulatoriali per l'assistenza sanitaria.

Si è provveduto inoltre a fornire una sede più adeguata agli Uffici dipendenti in Torre del Greco, Bari, Molfetta, Palermo e, particolarmente, a Venezia dove la « Casa del marinaio » ed i relativi Uffici sono stati trasferiti da vecchi locali a quelli della Casa della gioventù italiana, che è stata opportunamente ammodernata e che è particolarmente idonea, essendo vicina alla stazione marittima. L'Ente sta considerando l'opportunità di trattarne l'acquisto.

Anche l'attività assistenziale delle colonie climatiche è stata notevolmente incrementata e migliorata ed è stata quasi raddoppiata la consistenza dei sussidi erogati

dall'Ente a seguito della concessione del contributo da parte dello Stato.

Nel campo dei servizi inerenti alle quattro « Case del marinaio » gestite dall'Ente, si sono realizzati cospicui miglioramenti delle strutture organizzative e funzionali.

Infine, nel settore dell'assistenza sanitaria è stato possibile aumentare considerevolmente l'assistenza integrativa e soddisfare le numerose richieste pervenute da parte dei marittimi e dei loro familiari.

Con la scadenza della citata legge n. 105 del 30 gennaio 1963, fissata al 30 giugno 1969, l'Ente in questione viene a trovarsi, per la carenza di mezzi finanziari, nella impossibilità di far fronte alle accresciute esigenze connesse con i compiti istituzionali, che sono da considerare di primaria importanza nel settore marittimo.

Si rende, quindi, indispensabile ed urgente un nuovo intervento finanziario dello Stato, che consenta di portare a termine i piani assistenziali già programmati, nonché l'invocato, ulteriore miglioramento delle prestazioni fornite dall'Ente. Ciò è possibile, allo stato attuale delle cose, solo attraverso una proroga delle provvidenze concesse con la legge 30 gennaio 1963, n. 105, nella stessa misura da questa prevista, ma limitatamente all'arco di tempo di tre esercizi finanziari, e precisamente con l'erogazione di un contributo annuo di 100 milioni di lire per gli esercizi finanziari dal 1970 al 1972.

Tale ulteriore contributo da parte dello Stato consentirebbe di contribuire all'adeguamento del maggior costo delle varie prestazioni fornite dall'ENAGM ed al completamento della nuova « Casa del marinaio » in Genova e degli altri programmi già predisposti per la funzionalità delle attrezzature negli altri porti ove l'esigenza dell'assistenza ai marittimi è maggiormente sentita.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La concessione del contributo annuo di lire 100 milioni previsto a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare dalla legge 30 gennaio 1963, n. 105, è prorogata per il triennio 1970-1972.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1970 e 1971 si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.